



Titolo

Corte federale d'appello – art. 101, comma 3, secondo periodo CGS – divieto dei nova in appello – nuove argomentazioni dirette a illustrare ulteriormente un motivo di censura già articolato in primo grado - ammissibilità

Descrizione

Il divieto dei *nova* in appello preclude alla parte di introdurre nuove domande processuali, connotate da un nuovo (o mutato) *petitum* ovvero da una nuova (o mutata) *causa petendi* e, quindi, di domande caratterizzate da una nuova (o mutata) richiesta giudiziale ovvero da nuovi (o mutati) fatti costitutivi della pretesa azionata ma non impedisce, invece, di svolgere nuove argomentazioni in sede impugnatoria, tendenti ad evidenziare l'erroneità della decisione gravata e a illustrare ulteriormente un motivo di censura già articolato in primo grado.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 96/CFA/2021-2022/G

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 101, comma 3, secondo periodo CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0096 CFA del 22 giugno 2022 (sig. Carlos Augusto Dos Santos Da Silva-sig. Matheus Serminio Pozzi/Divisione Calcio a 5)